



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Dipartimento e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte.

Visto l'art. 31 della Costituzione che riconosce la tutela della famiglia e la protezione della maternità e dell'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

Visto l'art. 97 della Costituzione che prevede la tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione;

Visto l'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Amministrazioni Pubbliche);

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

CONCORDANO

I seguenti criteri di applicazione dell'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ART. 1

(ambito di applicazione)

*FPCG-L
M. 10/1/02*

*INTER
2*

L'art. 42 bis del D.l.gvo 151/2001 si applica sia per l'assegnazione ad altra Amministrazione sia per l'assegnazione ad una sede diversa dell'Amministrazione giudiziaria.

I benefici potranno essere goduti, a richiesta dell'interessato, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni.

ART. 2

(requisiti per l'accoglimento delle domande)

*Di...
[Handwritten signatures]*

Per l'assegnazione temporanea sono richiesti i seguenti requisiti:

la libertà.

[Handwritten signatures]
R&B P.I.

- 1) presenza, al momento della domanda, di un figlio di età inferiore a tre anni (il dipendente potrà produrre autocertificazione ai sensi della normativa vigente);
- 2) indicazione della sede ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Tale condizione dovrà essere comprovata mediante attestazione del datore di lavoro, con l'indicazione della costanza del rapporto di lavoro o mediante autocertificazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dal coniuge interessato;
- 3) sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retribuitiva nell'ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa purché il richiedente sia in possesso di una professionalità corrispondente al posto da coprire;
- 4) per l'assegnazione temporanea ad altra Amministrazione è necessario acquisire l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato.

ART. 3

L'assegnazione temporanea viene concessa per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovata, annualmente, per lo stesso periodo, fino al massimo consentito di tre anni, in costanza dei requisiti indicati all'art. 2, punti 2) e 3), del presente accordo.

L'Amministrazione, il 1° ed il 16° giorno di ogni mese, procede all'esame delle domande sopravvenute e di quelle relative alla proroga delle assegnazioni precedentemente disposte. Qualora più dipendenti richiedono l'assegnazione ad una medesima sede ove risulta vacante e disponibile un solo posto, l'assegnazione verrà effettuata tenendo conto della sussistenza di rilevanti motivi di salute e dei carichi di famiglia. Il dipendente già assegnato con precedente provvedimento emesso ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs n. 151/2001 prevale su eventuali nuove domande di assegnazione.

Roma , 27 febbraio 2007.

PARTE PUBBLICA

Luigi L. P...

Manuello B. B.P.I.
Linea per i servizi UILPA - Antonio P...
 FPGCIL *M...*

INTESA *Claudio P...*

PARTE SINDACALE

FLP *Federico P...*

A. Costellera

Federico P...

Federico P...

Federico P...

Federico P...

Federico P...

Enrico

ELCIP

UNSA SAS C...

Art. 42-bis.

Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. (9)

(9) *il presente articolo è stato inserito dal [comma 105](#) dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*